

ma giovane a renderli commerciabili, aggiungendo gli elementi che servono a migliorarli.

D'altra parte vuole sapere l'onorevole Molmenti quali sono i prezzi per i trasporti dei mosti dalle Province meridionali? Ecco. Secondo la tariffa 204 il vino paga da Bari a Milano 29.19 a tonnellata; da Bisceglie 29; da Molfetta 29; da Potenza 37. Dunque dal Mezzogiorno i vini arrivano al nord pagando un prezzo medio fra 29 e 37 lire.

Se consulta la tariffa 104, vedrà che i trasporti nelle Province dell'Alta Italia costano come appresso: da Desenzano a Treviso 11 lire a tonnellata; da Asti a Milano 9 lire; da Bergamo a Torino 12 lire; da Alessandria a Mantova 12 lire.

Dunque nei trasporti da Provincia a Provincia al settentrione d'Italia il prezzo varia da 9 a 12 lire, mentre da Potenza e dalle Puglie per arrivare alle Province del nord il prezzo di trasporto varia tra le 29 e le 37 lire. Ora, si può con queste differenze parlare di concorrenza?

Ciò prova che i vini meridionali importati nel nord, non danneggiano, ma correggono e migliorano la produzione locale, deficiente di alcool e di glucosio, ragione per cui li vediamo richiesti nell'Alta Italia e nella Media, nonostante l'accennata differenza nei prezzi dei trasporti.

Sarebbe strano che alle barriere doganali che si vanno innalzando attorno ai nostri confini, dovessimo innalzare barriere interne fra regione e regione d'Italia! (*Bravo! bravo! Benissimo!*)

Questo io non potrei promettere nè lasciarlo sperare! (*Approvazioni*).

Io debbo tutelare gli interessi di tutti e credo di tutelarli mantenendo quelle riduzioni che la esperienza ha dimostrate vantaggiose tanto ai produttori del nord quanto ai produttori meridionali. (*Benissimo! Bravo!*)

Presidente. Viene ora la interrogazione dell'onorevole Cefaly, al ministro dell'interno. «Sulle facoltà della Commissione, che in base all'articolo 3 della legge pel ritorno al collegio uninominale deve compilare la tabella dei nuovi collegi elettorali, e sull'interpretazione da lui data in Senato nella tornata del 5 maggio all'articolo medesimo.»

L'onorevole ministro dell'interno ha facoltà di parlare.

Nicotera, ministro dell'interno. Il modo col quale è stata composta la Commissione per la formazione dei nuovi collegi elettorali, e i termini della legge, possono, se non altro, far nascere dubbi e questioni sulle attribuzioni della Commissione stessa che io credo conveniente di

evitare; e spero che la Camera comprenderà bene le ragioni di queste mie parole.

E per evitare queste questioni io ho già dichiarato alla Commissione, e ripeto oggi alla Camera, che mi atterrò strettamente e rigorosamente alle deliberazioni della Commissione. (*Benissimo!*)

Mi auguro che questa mia dichiarazione soddisferà l'onorevole Cefaly e la Camera per modo che il lavoro delle circoscrizioni possa procedere senza ostacoli, senza difficoltà. (*Bravo!*)

Presidente. L'onorevole Cefaly ha facoltà di parlare.

Cefaly. L'onorevole ministro dell'interno ha dichiarato di attenersi alle decisioni della maggioranza della Commissione; ed io avrei nulla a ridire, se la intonazione delle sue parole non facesse intendere, che egli considera questa come una concessione. Mi permetta perciò l'onorevole ministro dell'interno di osservargli, che concessione non è.

L'articolo 3 della legge pel ritorno al collegio uninominale, è di una chiarezza tale, che non ammette dubbio di sorta.

Esso dice:

«Questa Commissione entro due mesi dalla sua costituzione compilerà la tabella dei nuovi collegi elettorali, ecc.»

Dunque questa Commissione compilerà: e compilare non significa dare pareri, ma significa deliberare e fare. Poche volte capita di far leggi che non si prestino ad equivoche interpretazioni, ed una delle poche volte è precisamente questa dell'articolo 3, ch'è d'una chiarezza indiscutibile. E se chiarissimo qual'è avesse bisogno d'una interpretazione la più autorevole, la si troverebbe nella discussione qui intervenuta, nella quale tutti gli oratori furono concordi nel dare al voto della Commissione carattere deliberativo e non consultivo.

Il relatore onorevole Carmine, rispondendo agli onorevoli Imbriani e Di Sant'Onofrio, che volevano affidata alla Commissione la compilazione della tabella dei nuovi collegi elettorali, diceva:

«L'onorevole Imbriani disse che con questa disposizione si calpestanto interamente le prerogative della Camera.

Noi osserviamo che una simile disposizione non è nuova nella nostra legislazione. Già nel 1882 quando si volle introdurre lo scrutinio di lista, fu adottata una analoga disposizione; ma la presente disposizione è assai più liberale di quella. Nel 1882, con la legge del 7 maggio, si dava facoltà al Governo di pubblicare una nuova cir-